Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 169 del 12 luglio 1960

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 luglio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1960.

Approvazione del regolamento unico per gli Istituti di vendite giudiziarie.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1960.

Approvazione del regolamento unico per gli Istituti di vendite giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i regolamenti vigenti per l'esecuzione delle vendite giudiziarie, per l'amministrazione e la custodia dei beni, da parte degli appositi Istituti;

Considerato che l'attuale diversa disciplina della materia in varie sedi ha determinato inammissibili differenze nelle modalità di esecuzione e nel costo delle procedure esecutive;

Ritenuta, pertanto, l'esigenza di adottare, in sostituzione degli attuali regolamenti, una disciplina uniforme per tutti gli Istituti incaricati e da incaricare, che tenga conto della lunga esperienza acquisita;

Considerato che tale nuova regolamentazione è stata applicata, in via di esperimento, nelle sedi di Firenze e di Pisa, con risultati pienamente favorevoli;

Visti i pareri espressi dai capi di Corte interpellati e dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 17 dicembre 1959;

Visti gli articoli 520, 532, 534 e 592 Codice procedura civile e 159 disposizioni attuazione stesso Codice;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento unico per gli Istituti di vendite giudiziarie.

Roma, addì 20 giugno 1960

Il Ministro: GONELLA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Direzione Gen. degli Affari Civili e delle Libere Professioni
UFFICIO IV

Regolamento per gli Istituti autorizzati alla vendita ed alla amministrazione giudiziaria dei beni

TITOLO I
DELL'ISTITUTO DI VENDITE GIUDIZIARIE

Art. 1.
Sfera di applicazione.

Il presente regolamento si applica agli enti autorizzati ad assumere gli incarichi di vendita all'incanto dei beni mobili, di vendita mobiliare senza incanto, di qualsiasi altra vendita disposta dall'autorità giudiziaria e di custodia dei beni mobili e di amministrazione giudiziaria dei beni immobili.

Art. 2.
Istituto di vendite giudiziarie.

L'ente autorizzato organizza apposita gestione autonoma, denominata « Istituto di vendite giudiziarie ».

Tale Istituto ha i propri uffici nella sede del capoluogo della circoscrizione giudiziaria per la quale è stata concessa l'autorizzazione. La sede degli uffici non può essere mutata senza preventiva autorizzazione del presidente della Corte di appello.

Su richiesta del presidente della Corte d'appello, l'ente che ha ottenuto l'autorizzazione per il distretto o per il circondario è tenuto ad istituire nell'ambito territoriale di sua competenza altre sedi adatte per le vendite giudiziarie.

A garanzia di eventuali responsabilità nei confronti dell'erario o verso terzi l'ente autorizzato presterà cauzione nella forma, per l'ammontare ed entro il termine stabilito dal presidente della Corte d'appello.

Art. 3.
Limite territoriale delle attribuzioni.

L'Istituto opera nel territorio della circoscrizione giudiziaria per la quale è stata concessa l'autorizzazione.

Il Ministro per la grazia e giustizia, ove ne ravvisi la necessità, può autorizzare altri Istituti nello stesso distretto, circondario o mandamento.

Art. 4.
Personale dipendente.

Per l'espletamento degli incarichi ad esso affidati, lo Istituto si avvale di persone tecnicamente e moralmente qualificate.

Ad esso è preposto un direttore che, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito da altro dipendente preventivamente designato.

L'assunzione del personale direttivo, di quello preposto alle ricognizioni, ai trasporti ed alle vendite, è subordinata al consenso del presidente della Corte d'appello, il quale può, in qualsiasi momento, per giustificato motivo, chiedere l'esonero dalle mansioni esercitate e la sostituzione di quello dimostratosi indegno o inidoneo.

E' fatto obbligo all'Istituto di osservare le disposizioni legislative ed i patti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale della categoria di personale addetto al servizio

Art. 5.
Tessere di riconoscimento.

Il direttore, la persona che lo sostituisce e quelle preposte ai servizi di custodia, di ricognizione, trasporto e vendita dei beni pignorati o sequestrati sono muniti di tessera di riconoscimento, con la indicazione delle mansioni svolte nell'Istituto, rilasciata dal presidente della Corte d'appello.

La Corte d'appello darà poi comunicazione del rilascio delle tessere e delle eventuali revoche agli uffici giudiziari dipendenti, all'autorità di pubblica sicurezza ed al Comando dei carabinieri del capoluogo della circoscrizione giudiziaria nella quale l'Istituto opera.

Art. 6.
Assunzione obbligatoria degli incarichi.

L'Istituto non può rifiutare l'assunzione degli incarichi previsti nell'art. 1, anche se affidatigli da giudici di altri circondari o mandamenti, ma la vendita deve eseguirsi presso una sede autorizzata dell'Istituto stesso.

L'espletamento dell'incarico non può essere delegato ad altri, neppure in parte. L'Istituto deve disporre di locali capaci e idonei.

Qualora concorrano giustificati motivi, il giudice che ha conferito l'incarico può esonerare l'Istituto dall'incarico stesso.

Art. 7.
Divieto di acquisto.

L'ente che gestisce l'Istituto non può, neppure per interposta persona, rendersi acquirente delle cose da vendere o stipulare senza l'autorizzazione del giudice altri contratti in ordine ai beni custoditi o amministrati.

Tale divieto si applica anche alle persone addette all'Istituto ed ai loro parenti o affini entro il 2° grado.

Art. 8.
Responsabilità.

L'ente autorizzato è responsabile dell'operato dei suoi dipendenti, nonchè, in solido con costoro, dei danni cagionati nell'espletamento e a causa delle loro mansioni.

Art. 9.
Assicurazione.

Le cose detenute per la custodia o per la vendita debbono essere assicurate contro i rischi dell'incendio e del furto.

Art. 10.

Vigilanza.

La vigilanza sul funzionamento dell'Istituto spetta al Ministero di grazia e giustizia, che la esercita direttamente e per mezzo del presidente della Corte d'appello e di magistrati dallo stesso delegati; spetta inoltre al giudice che ha conferito l'incarico, nei limiti dell'incarico stesso.

L'Istituto è tenuto a consentire in ogni momento agli incaricati del Ministero di grazia e giustizia ed a quelli del presidente della Corte d'appello le ispezioni dei locali e i più ampi controlli sui registri, sulle operazioni svolte, sul personale e sulla gestione.

Le istruzioni per l'attuazione del presente regolamento, che il presidente della Corte di appello riterrà di impartire al fine di conseguire il migliore espletamento del servizio, saranno concordate col Ministero di grazia e giustizia.

Art. 11.

Gestione.

La gestione annuale si chiude il 31 ottobre di ciascun anno. Entro il dicembre successivo l'Istituto trasmette al presidente della Corte d'appello una relazione sull'attività svolta.

Il presidente della Corte comunica, a sua volta, al Ministero di grazia e giustizia le proprie osservazioni sul funzionamento dell'Istituto.

TITOLO II

DEI REGISTRI, DEL BOLLETTARIO E DEI FASCICOLI

Art. 12.

Registri e bollettari obbligatori.

L'Istituto di vendite giudiziarie deve tenere i seguenti registri e bollettario, conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro di grazia e giustizia:

1) registro cronologico per le vendite dei mobili pignorati e sequestrati e per le altre vendite giudiziarie ordinarie;

2) registro cronologico per le vendite fallimentari;

3) registro cronologico per le vendite di autoveicoli;

4) registro cronologico e contabile dei beni immobili in amministrazione giudiziaria;

5) registro cronologico delle cose in custodia senza incarico di vendita;

6) registro magazzino dei mobili custoditi nei locali dell'Istituto;

7) registro di deposito nella cancelleria degli atti relativi alle vendite;

8) bollettario a ricalco delle riscossioni fatte dall'Istituto con la specificazione delle somme incassate per le vendite e di quelle percepite per compensi.

Art. 13.

Tenuta e controllo dei registri e del bollettario.

I registri e il bollettario a ricalco, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati dal cancelliere dirigente della pretura, in ciascun mezzo foglio i registri e in ciascuna matrice il bollettario.

L'iscrizione nei registri ha luogo giornalmente secondo le norme stabilite per i cronologici degli ufficiali giudiziari.

Nei mesi di novembre e maggio di ciascun anno il pretore verifica se i registri sono tenuti con regolarità.

Il processo verbale di verifica con gli eventuali rilievi è trasmesso, per via gerarchica, al presidente della Corte di appello e da questi al Ministero di grazia e giustizia con le proprie osservazioni.

Art. 14.

Fascicoli.

Per ogni incarico ricevuto, l'Istituto forma un fascicolo contraddistinto dallo stesso numero del registro cronologico sotto il quale è iscritto. Nel fascicolo sono inseriti tutti gli atti compiuti, le comunicazioni e gli avvisi di ricevimento, nonchè la dettagliata distinta dei compensi percepiti dall'Istituto e delle eventuali spese di cui all'ultimo comma dell'art. 32.

Art. 15.

Conservazione dei registri, dei bollettari e dei fascicoli

I registri, i fascicoli e i bollettari sono tenuti nella sede locale dell'Istituto.

Espletato l'incarico, tutti gli atti relativi alla procedura di esecuzione vengono depositati nella cancelleria, che ne rilascia ricevuta.

I registri ed i bollettari devono essere conservati nella sede dell'Istituto per almeno cinque anni.

TITOLO III

DELLA PUBBLICITÀ

Art. 16.

Bollettino ufficiale.

L'ente autorizzato pubblica, entro il lunedì di ogni settimana, il « Bollettino ufficiale delle aste giudiziarie », con gli avvisi delle vendite che saranno effettuate nella settimana successiva, distinguendo in apposite rubriche le vendite ordinarie da quelle fallimentari.

Per ogni vendita il Bollettino indica l'ufficiale procedente se l'incarico è affidato al cancelliere o all'ufficiale giudiziario, specifica se si tratta di vendita con o senza incanto, descrive sommariamente gli oggetti, precisa il prezzo, il luogo, il giorno e l'ora della vendita. Rende noto il luogo dove i beni sono esposti al pubblico.

Negli avvisi di vendita fallimentare devono, inoltre, essere indicati il fallimento a cui la vendita si riferisce, il giudice delegato o il pretore, ed il curatore.

L'ente, se richiesto, deve inserire nel Bollettino gli avvisi delle vendite che saranno effettuate direttamente dal cancelliere o dall'ufficiale giudiziario anche in luogo diverso dai locali dell'Istituto.

Il Bollettino è spedito gratuitamente alla locale Camera di commercio, al Comune per l'affissione nell'albo, al giudice della esecuzione, al presidente della Corte d'appello per gli Istituti operanti nel distretto, al presidente del tribunale per quelli operanti nel circondario e al pretore dirigente per quelli operanti nel mandamento.

Art. 17.

Pubblicità sul Bollettino ufficiale.

L'ente è tenuto a pubblicare sul Bollettino:

1) gli avvisi di vendite relative ad autoveicoli, eredità giacente e volontaria giurisdizione, nonchè quelli relativi alle vendite fallimentari sino a L. 100.000, con riferimento al prezzo base, nel testo indicato dal giudice;

2) gli avvisi delle vendite per le quali è autorizzata dal giudice l'aggiudicazione al maggiore offerente.

Art. 18.

Altre forme di pubblicità ed esposizione al pubblico dei beni in vendita.

L'ente dovrà curare inoltre la pubblicazione mensile su non meno di due quotidiani maggiormente diffusi nella zona per i centri superiori a 400 mila abitanti e almeno su un quotidiano negli altri centri, di un annuncio, sia pur breve e complessivo, delle vendite che saranno effettuate a mezzo dell'Istituto, nonchè l'affissione di avvisi murali con le indicazioni delle vendite più importanti e, in genere, le altre forme di pubblicità idonee per la maggior conoscenza delle vendite.

L'Istituto curerà, infine, la diversa particolare pubblicità stabilita dal giudice, anticipandone la spesa.

L'esposizione al pubblico dei beni avrà luogo dal giorno precedente ad un'ora prima di quella fissata per le vendite da eseguirsi presso i locali dell'Istituto, e per almeno due ore prima quando la vendita deve eseguirsi in luogo diverso. Il giudice dell'esecuzione, ove ricorrano particolari motivi, può stabilire una durata maggiore dell'esposizione.

TITOLO IV

DEGLI INCARICHI GIUDIZIARI

Art. 19.

Custodia.

L'Istituto, previe intese con l'ufficiale procedente, può essere nominato all'atto del pignoramento custode dei beni mobili pignorati. In tal caso deve essere presente al conferimento dell'incarico un suo dipendente munito della tessera di riconoscimento indicata nell'art. 5, che può farsi autorizzare al trasporto delle cose per conservarle nella sede o nei depositi dell'Istituto stesso.

Il giudice dell'esecuzione, successivamente al pignoramento, può nominare l'Istituto custode dei beni pignorati o sequestrati in sostituzione del precedente custode e disporre, se del caso, che le cose stesse siano trasportate nella sede o nei depositi dell'Istituto.

Il compenso per la custodia e il rimborso delle eventuali spese di trasporto sono liquidati, su documentata istanza dell'Istituto, dal giudice competente ai sensi dell'art. 65 del Codice di procedura civile.

L'Istituto, per ottenere la liquidazione del compenso relativo alla custodia dei beni esercitata fuori dai propri locali, dovrà dimostrare al giudice di avere effettivamente espletato l'incarico, producendo i verbali dei periodici accessi.

Qualora il giudice dell'esecuzione abbia fissato tabelle di liquidazione per i trasporti, l'Istituto è autorizzato a trattenere tali compensi sul prezzo di aggiudicazione o ad esigerli dal creditore o dal debitore a seconda dei casi sempre che il giudice non si sia riservato nel conferimento dell'incarico di adottare criteri diversi di liquidazione.

Tali tabelle e le eventuali successive variazioni saranno comunicate per via gerarchica al Ministero di grazia e giustizia.

Se l'Istituto procede alla vendita dei beni tenuti in custodia, percepisce, ove il giudice lo abbia disposto, il compenso indicato all'art. 31 e può ripetere dal creditore istante, ai sensi del precedente comma terzo, solamente il compenso di custodia per il periodo fino a tre giorni prima della data della vendita.

L'Istituto è tenuto a consentire ai creditori muniti dell'avviso del cancelliere di cui all'art. 538 del Codice di procedura civile l'ispezione dei preziosi pignorati tenuti in custodia.

Art. 20.

Custodia successiva all'estinzione del pignoramento o del sequestro.

L'Istituto, in seguito all'estinzione del pignoramento o del sequestro o nel caso di cessazione della vendita prevista dall'art. 504 del Codice di procedura civile, comunica al debitore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che le cose liberate sono a sua disposizione e lo invita a ritirarle nel termine di cinque giorni dalla comunicazione previo pagamento del compenso dovuto a sensi dell'art. 33 e di quello di custodia eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 19. Decorso inutilmente tale termine, resta salva l'applicabilità delle disposizioni previste dagli articoli 2756, ultimo comma, e 2761, terzo e quarto comma, del Codice civile.

La somma ricavata, dedotto il compenso dovuto, è depositata, entro le 48 ore successive, a cura dell'Istituto, su un libretto postale infruttifero intestato al debitore.

Qualora il pignoramento sia dichiarato inefficace o il sequestro non sia convalidato, l'Istituto percepirà i compensi di cui all'art. 33 dal creditore procedente. In tali ipotesi non si applica la disposizione contenuta nella seconda parte del primo comma del presente articolo.

In caso di assegnazione si applicano le disposizioni previste dai commi precedenti nei confronti dell'assegnatario, che potrà ritirare i beni previo pagamento del compenso di cui all'art. 37, secondo comma.

Art. 21.

Amministrazione giudiziaria.

Qualora il giudice dell'esecuzione affidi l'amministrazione giudiziaria di immobili all'Istituto, questo, eseguito l'inventario e il bilancio di consistenza, dovrà iscrivere ciascun incarico sull'apposito registro cronologico contabile, che dovrà essere tenuto aggiornato, e formare un fascicolo con i relativi documenti giustificativi.

L'Istituto dovrà compiere tutti gli atti necessari all'incarico affidatogli entro i limiti dell'ordinaria amministrazione, attenendosi alle direttive impartite dal giudice della esecuzione, e dovrà segnalare immediatamente a quest'ultimo qualsiasi pretesa di terzi sull'immobile amministrato o qualsiasi turbativa.

Alla fine di ogni trimestre l'Istituto deve presentare alla cancelleria il conto di ogni singola amministrazione e depositare le relative rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice.

Al termine di ogni singola amministrazione, l'Istituto deve presentare il rendiconto finale all'approvazione del giudice dell'esecuzione che ne rilascerà attestazione scritta.

Il compenso spettante all'Istituto per ogni singola amministrazione sarà stabilito dal giudice dell'esecuzione in relazione alla durata ed all'importanza dell'incarico.

Lo stesso giudice, in occasione della presentazione periodica dei rendiconti di gestione, potrà concedere all'Istituto acconti sul compenso che sarà liquidato al termine dell'incarico.

Art. 22.

Provvedimenti di autorizzazione alla vendita.

Il pretore che affida all'Istituto l'esecuzione della vendita, determina se questa deve farsi senza incanto e a prezzo minimo ovvero con incanto, e a prezzo base o al migliore offerente. Stabilisce, inoltre, il luogo, il giorno e l'ora della vendita, tenuto conto dell'orario diurno e serale osservato dall'Istituto e del numero degli incarichi che possono essere espletati nello stesso giorno, e se debbano applicarsi le norme sui compensi fissate dal presente regolamento.

L'esecuzione di ciascuna vendita deve essere disposta per una data comportante un termine di almeno venti giorni liberi, salva l'ipotesi di cui all'art. 501, ultima parte del Codice di procedura civile.

Qualora il trasporto dei beni pignorati nei locali dell'Istituto non sia avvenuto all'atto del pignoramento nè successivamente per ordine del giudice dell'esecuzione, nel provvedimento che autorizza la vendita deve essere precisato, ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento, il giorno in cui il trasporto stesso dovrà eseguirsi.

Se debbono applicarsi le norme sui compensi fissati dal presente regolamento, il creditore è tenuto a versare all'Istituto, entro 24 ore dalla pronuncia della ordinanza di vendita o dalla notificazione del decreto, la somma indicata nell'articolo 38. Il pretore può subordinare a tale versamento l'esecuzione della vendita e in tal caso il provvedimento resta caducato se il creditore non vi ottemperi nel breve termine fissato. Qualora manchi tale disposizione, l'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invita il creditore o il suo procuratore a provvedere al versamento non effettuato, entro 48 ore dalla ricezione. Se il creditore non ottempera a tale invito, l'Istituto ne informa la cancelleria e qualora il pretore non ritenga, per la persistente omissione, di revocare il provvedimento di vendita, il cancelliere provvede tempestivamente a far versare le somme indicate nell'art. 38, seguendo le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 38 disp. att. Codice procedura civile e il creditore sopporta in proprio le maggiori spese derivanti dal ritardato versamento della somma all'Istituto stesso.

La cancelleria provvede alla pubblicazione degli avvisi a sensi dell'art. 490 del Codice di procedura civile e comunica d'ufficio all'Istituto, entro cinque giorni dal provvedimento, ciascun incarico, specificando tutti gli estremi necessari all'espletamento dell'incarico stesso, nonchè l'importo dei crediti per i quali si procede e allega copia, in carta libera, con certificazione di conformità, del processo verbale di pignoramento.

L'Istituto potrà in ogni tempo prendere visione presso la cancelleria dell'originale processo verbale di pignoramento e del provvedimento di vendita con la facoltà di farne estratti in carta libera.

Art. 23.

Vendita senza incanto.

Per la vendita senza incanto si applicano gli articoli 532 e 533 del Codice di procedura civile e 167 disp. att. stesso Codice.

Il cancelliere comunicherà subito all'Istituto il provvedimento del pretore e l'Istituto entro tre giorni da tale comunicazione curerà, se del caso, il ritiro delle cose pignorate.

Art. 24.

Attività preparatoria della vendita con incanto.

L'Istituto di vendite giudiziarie, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 22, provvede alla registrazione dell'incarico formando il relativo fascicolo e, dopo che il creditore procedente ha effettuato il versamento forfettario della somma di cui all'art. 38, cura la pubblicità nei modi indicati negli articoli 16, 17, 18. Mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica, poi, al custode estraneo il giorno fissato a norma dell'art. 25 per il trasporto delle cose pignorate nei locali della propria sede, avvertendolo delle sanzioni previste dall'art. 67 del Codice procedura civile pel caso di mancata

comparizione, e con lettera semplice dà il preavviso del giorno del trasporto al debitore custode, specificando in entrambi i casi se il trasporto sarà effettuato nelle ore antimeridiane o pomeridiane; procede, quindi, in concorso col custode, alla ricognizione dei beni pignorati redigendone verbale; provvede al trasporto delle cose da vendere, e ne fa l'esposizizone al pubblico nei modi e nel tempo previsti dall'art. 18.

Qualora il giudice dell'esecuzione abbia disposto che la vendita segua in luogo diverso dai locali dell'Istituto, un incaricato di questo dovrà provvedere alla ricognizione, all'eventuale trasporto ed alla esposizione al pubblico nel tempo indicato nell'art. 18.

Art. 25.

Ricognizione e trasporto.

Quando la vendita deve effettuarsi nei locali dello Istituto o in luogo diverso da quello del pignoramento o del sequestro, la ricognizione e il trasporto delle cose da vendere hanno luogo improrogabilmente, salvo casi di forza maggiore o particolari gravi motivi, il terzo giorno antecedente quello fissato per l'incanto e l'Istituto assume gli obblighi della custodia per tutto il tempo necessario allo svolgimento della relativa procedura.

La particolare onerosità del trasporto non esonera l'Istituto dall'eseguirlo.

Nel caso in cui il trasporto non venga eseguito per colpa dell'Istituto nel termine suddetto, i compensi previsti dagli articoli 30 e seguenti sono ridotti alla metà. Tale disposizione non si applica qualora il giudice accerti il caso di forza maggiore o ravvisi fondato il grave motivo.

Nei casi di intrasportabilità dei beni pignorati, lo Istituto ne informa immediatamente il giudice dell'esecuzione per gli opportuni provvedimenti relativi al luogo della vendita. Ove tale circostanza risulti infondata, le spese per la fissazione della nuova vendita sono a carico dell'Istituto.

Qualora per assenza, impedimento o rifiuto del custode ovvero per qualsiasi altra causa, sia necessario aprire le porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza del debitore, del custode o di terzi, oppure allontanare persone che disturbano la ricognizione o il trasporto, l'incaricato dell'Istituto, munito della tessera di riconoscimento di cui all'articolo 5 del presente regolamento, provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorra, l'assistènza della forza pubblica.

Se per difformità fra le cose rinvenute e quelle descritte nell'atto di pignoramento sorga fondato dubbio sulla identità di esse, l'Istituto si astiene dall'eseguire il trasporto degli oggetti pignorati per i quali sorga tale dubbio ed informa immediatamente il pretore della causa dell'astensione.

Quando le cose pignorate risultano sottratte, soppresse, distrutte, disperse o deteriorate, l'Istituto ne informa il pretore e ne fa rapporto al procuratore della Repubblica.

Art. 26

Sale delle aste

Alla porta esterna dell'Istituto di vendite giudiziarie è affisso, almeno 24 ore prima dell'incanto, un elenco sommario delle cose da vendere, con l'indicazione del prezzo minimo e del lotto relativo.

Nell'interno della sala, è disposto in luogo ben visibile un cartello, riproducente a stampa il testo degli articoli 353 e 354 del Codice penale, nonchè degli articoli 7 e 27 del presente regolamento e degli articoli 532, 533, 534, 535, 537, 538 e 540 del Codice procedura civile. Inoltre è esposta la distinta dei compensi spettanti all'Istituto.

La natura giudiziaria della vendita è portata a conoscenza del pubblico mediante avvisi esposti nella sala o mediante altri congegni, anche luminosi, ed è dichiarata dal banditore prima di dare inizio agli incanti.

Durante gli incanti prestano servizio nella sala due agenti della forza pubblica in divisa. L'Istituto richiede tale servizio speciale al comando competente, restando a suo carico il pagamento delle relative indennità.

Per le vendite in luogo si applica, ove occorra, il quinto comma dell'art. 25.

Art. 27

Modo dell'incanto

Alla vendita all'incanto si applicano gli articoli 534 e seguenti del Codice di procedura civile e quelli delle disposizioni di attuazione relative. Vi procede un banditore dell'Istituto, il quale redige processo verbale, che deve contenere la precisa indicazione degli oggetti venduti, del cognome, nome, domicilio o residenza del compratore, del documento di identificazione da questi esibito qualora si tratti di persona non conosciuta dal personale dell'Istituto, del prezzo pagato, dell'importo dell'imposta di registro e di ogni altra somma corrisposta a qualsiasi titolo. Al compratore deve essere rilasciata ricevuta che sarà distaccata dal bollettario di cui all'art. 12, n. 3.

L'Istituto deve versare subito il prezzo ricavato dalla vendita, dedotto il compenso previsto negli articoli 30 e seguenti, all'ufficio postale nelle forme dei depositi giudiziari e deve consegnare senza ritardo il libretto, intestato al debitore, al cancelliere insieme alla somma versata dall'acquirente per la tassa di registro e al fascicolo.

Il ritiro delle cose acquistate deve aver luogo nelle 24 ore successive. In caso di ritardo compete all'Istituto un diritto di deposito secondo gli usi locali, salva sempre la facoltà per l'Istituto di depositare le cose in altro luogo, a spese e rischio dell'aggiudicatario.

Art. 28

Modificazioni relative alla vendita

Qualora il processo esecutivo venga sospeso o sia dichiarato estinto oppure venga rinviata la vendita, la parte che ha interesse deve presentare all'Istituto il biglietto della cancelleria che comunica il relativo provvedimento.

Se la sospensione o l'estinzione sia disposta dalla legge, la cancelleria competente comunica di ufficio all'Istituto il provvedimento.

Art. 29

Norme applicabili per le altre vendite

Per qualsiasi altra vendita disposta dall'autorità giudiziaria e affidata per la esecuzione all'Istituto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente titolo.

Se la vendita disposta riguarda beni compresi nel fallimento estratto del provvedimento del giudice delegato o del pretore, ed estratto in triplo dell'inventario sono trasmessi dal curatore all'Istituto.

L'Istituto restituisce firmato uno degli estratti dell'inventario, e quando occorre, provvede al trasporto degli oggetti nella propria sede nei dieci giorni antecedenti la data fissata per la vendita ed almeno 48 ore prima della vendita medesima.

Il curatore assiste all'incanto. Se la vendita è senza incanto, trasmette all'Istituto le offerte che gli siano pervenute direttamente.

Nel caso di pluralità di offerte, l'Istituto invita gli offerenti ad una gara sull'offerta maggiore.

Le somme ricavate dalla vendita saranno subito depositate a cura dell'Istituto con le modalità previste dall'art. 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Qualora il giudice dell'esecuzione ritenga di affidare lo incarico di vendita giudiziaria al cancelliere o all'ufficiale giudiziario, costoro possono richiedere l'intervento dell'Istituto per l'espletamento di tutti gli atti preparatori all'incanto. Analoga prestazione potrà essere richiesta dal cancelliere che, ai sensi dell'art. 625 del Codice di procedura penale, deve procedere alla vendita dei corpi di reato.

TITOLO V

Art. 30

Dei compensi

Qualora il giudice dell'esecuzione nel provvedimento di autorizzazione alla vendita e, nell'ipotesi di cui al capoverso dell'art. 538 del Codice procedura civile, in quello di assegnazione, vi abbia fatto espresso riferimento, l'Istituto, per gli incarichi ricevuti, percepisce i compensi previsti dagli articoli seguenti.

Tali compensi comprendono tutte le spese della pubblicità effettuata ai sensi degli articoli 16, 17, 18, primo comma, le spese di trasporto, assicurazione, deposito, custodia successiva al trasporto ai sensi dell'art. 25, primo comma, esposizione al pubblico, vendita e ogni altra prestazione accessoria ordinaria o straordinaria sia relativa alla gestione che allo espletamento dell'incarico, qualora questo concerna beni pignorati o sequestrati nell'ambito territoriale (aggregato urbano) del capoluogo in cui l'Istituto opera.

Il compenso stesso è per metà a carico del debitore e per metà è corrisposto dall'acquirente. Nella ipotesi di assegnazione è corrisposto per intero dall'assegnatario.

Qualora si tratti d incarichi conferiti da giudice di altro circondario o mandamento, o di beni pignorati o sequestrati fuori del capoluogo in cui l'Istituto opera, l'Istituto stesso percepisce le maggiori spese di trasporto, liquidate dal giudice medesimo.

La pubblicità di cui al comma quarto dell'art. 16 è compensata in ragione di L. 100 al millimetro colonna, con un minimo di venti millimetri. In ugual misura è compensata, se richiesta dal giudice delegato e dal curatore, quella relativa alle vendite fallimentari superiori alle L. 100.000, con riferimento al prezzo base; il pagamento dell'inserzione è effettuato a pubblicazione avvenuta. La spesa per la pubblicità di cui al suddetto quarto comma dell'art. 16 e dello art. 18, secondo comma, è liquidata, prima dell'incanto, dal giudice dell'esecuzione, su documentata istanza dell'Istituto, ed è versata all'Istituto stesso, con prelievo dal ricavato della vendita, dall'ufficiale procedente o è trattenuta dall'Istituto sul ricavato della vendita. Nei casi in cui la vendita non segue, tali spese gravano sul creditore istante.

Il compenso di custodia per il periodo anteriore al trasporto e quello spettante all'Istituto per l'incarico di custodia non seguito dall'incarico di vendita, sono liquidati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 65 del Codice procedura civile su istanza dell'Istituto stesso. E' fatto rigoroso divieto all'Istituto di percepire, da chiunque ed a qualsiasi titolo, compensi diversi da quelli stabiliti dal giudice o previsti dal presente regolamento.

Art. 31

Compensi in caso di vendita e di assegnazione

Nel caso di vendita l'Istituto percepisce un compenso del 14 %, calcolato sul prezzo di aggiudicazione. Tale percentuale è dovuta anche nel caso in cui la vendita è eseguita dal cancelliere o dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 29, ultimo comma, ma, in tal caso, l'Istituto corrisponderà all'ufficiale procedente i diritti e le indennità spettantigli.

Per la vendita di autoveicoli l'Istituto percepisce il compenso dell'8 %.

Il compenso di cui ai commi precedenti è ridotto alla metà nei casi di vendite eseguite in luoghi diversi dai locali dell'Istituto quando questo non abbia provveduto al trasporto.

Per gli autoveicoli l'Istituto non può rifiutare la offerta di trasporto da parte del creditore o del debitore.

Nei casi di assegnazione l'Istituto percepisce il compenso del 7 % calcolato sul prezzo fissato a norma dell'articolo 535 del Codice di procedura civile qualora abbia provveduto al trasporto e il compenso del 3 % se i beni non siano stati trasportati.

Per i preziosi l'Istituto percepisce il compenso del 4 % calcolato, in caso di vendita, sul prezzo di aggiudicazione e, in caso di assegnazione, sul valore intrinseco (art. 539 del Codice di procedura civile).

Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 19, è detratta dall'ammontare del compenso la spesa per il trasporto già percepita dall'Istituto.

Per la vendita o l'assegnazione di titoli, l'Istituto percepisce un compenso pari alla normale provvigione bancaria.

Per le vendite fallimentari l'ammontare del compenso e delle spese, in favore dell'Istituto, è determinato, di volta in volta, con ordinanza del giudice delegato o del pretore ed è prelevato dal prezzo ricavato dalla vendita. Il giudice potrà attribuire un anticipo a titolo di fondo spese a carico dello attivo fallimentare.

Art. 32

Compensi in caso di vendita non eseguita

Nel caso di sospensione del processo esecutivo e se i beni restano invenduti, l'Istituto può chiedere al giudice della esecuzione i provvedimenti opportuni in ordine alla prosecuzione della custodia delle cose; il giudice, ove non ritenga di esonerare l'Istituto dagli obblighi di custodia, nominando altro custode, determina, per il prolungarsi della custodia stessa, un compenso speciale in relazione alla durata di essa e in aggiunta ai compensi previsti dall'art. 31 o dall'art. 33. Tale compenso è corrisposto all'Istituto dal creditore istante.

Il giudice dell'esecuzione, nel caso in cui, eccezionalmente, per gravi motivi, disponga il differimento della vendita con la contestuale fissazione della nuova data, liquida all'Istituto le spese degli atti che dovranno rinnovarsi ed un compenso per il prolungamento della custodia. In ogni caso tale somma non può essere inferiore a L. 600. Il provvedimento di differimento della vendita è subordinato al versamento di tale somma all'Istituto da parte del debitore esecutato, ferma restando la facoltà dell'Istituto stesso di chiedere al giudice la liquidazione dell'ulteriore compenso.

Nessun compenso è dovuto all'Istituto se il prolungamento della custodia riguarda incarichi di vendita relativi a preziosi.

Nel caso in cui la vendita non venga eseguita per colpa dell'Istituto, le spese necessarie per la rinnovazione degli atti e per le comunicazioni gravano sull'Istituto stesso e, in tale ipotesi, nessun compenso è dovuto per il prolungarsi della custodia.

Qualora la comunicazione della sospensione o della estinzione del processo esecutivo o del differimento della vendita venga fatta tardivamente all'Istituto, che abbia per tale motivo inviato i mezzi per il trasporto dei beni pignorati nel luogo di custodia, il pretore, su istanza dell'Istituto medesimo, liquiderà le spese sostenute, qualora la circostanza stessa risulti da verbale sottoscritto dall'incaricato.

Art. 33

Compensi in caso di estinzione del processo

Se il processo esecutivo si estingue o se la vendita non può più aver luogo per cause estranee all'Istituto, questo percepisce dal creditore procedente, qualora abbia già provveduto al trasporto dei beni pignorati nei propri locali, un compenso del 4 % calcolato sul prezzo fissato a norma dell'art. 535 del Codice di procedura civile ed un compenso del 2 % se si tratti di autoveicoli.

Qualora i beni restino definitivamente invenduti, il compenso di cui al primo comma e dovuto dal debitore e l'Istituto per tale ipotesi seguirà le norme dell'art. 20.

Non è dovuto tale compenso nel caso di mancata vendita di preziosi.

Art. 34

Dichiarazione di fallimento successivo all'incarico

Qualora, nel corso del procedimento esecutivo affidato all'Istituto che abbia provveduto al trasporto dei beni pignorati nei propri locali, intervenga prima dell'incanto dichiarazione di fallimento del debitore esecutato tempestivamente comunicata dal curatore all'Istituto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'Istituto percepisce il compenso di cui all'articolo precedente a carico del creditore istante.

Nell'ipotesi che il giudice delegato non affidi la vendita di tali beni all'Istituto, questo potrà chiedere al giudice medesimo la liquidazione di un compenso per il periodo di custodia dal giorno della comunicazione di cui al comma che precede a quello di consegna al nuovo custode.

Qualora tale periodo sia superiore a sessanta giorni, lo Istituto potrà chiedere acconti sul compenso.

Art. 35

Compensi per le vendite relative al recupero di crediti iscritti a campione e a corpi di reato

Per le vendite nell'interesse dell'erario relative a crediti iscritti a campione, l'Istituto, per le prestazioni di cui al primo capoverso dell'art. 30, percepisce il compenso del 10 % a carico del solo acquirente, nonchè, in caso di recupero, i diritti e, se dovute, le indennità che percepirebbe l'ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 115, 117 e 119 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, modificata con legge 19 dicembre 1956, n. 1442, escluso qualsiasi altro compenso previsto dal presente regolamento.

In caso di pagamento del debito erariale prima della vendita, l'Istituto che abbia proceduto al trasporto dei beni percepisce dal debitore, a titolo di rimborso forfettario di spese, il compenso previsto dall'art. 33, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 20.

Per le vendite di corpi di reato, l'Istituto, per le prestazioni di cui al primo capoverso dell'art. 30, percepisce il compenso del 6 % a carico del solo acquirente, escluso qualsiasi altro compenso previsto dal presente regolamento.

Art. 36

Limiti

Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano quando il compenso a carico del debitore, determinato a norma degli articoli precedenti, risulti d'importo complessivo superiore alle lire centomila. In tal caso la liquidazione per la parte eccedente il limite anzidetto sarà fatta dal giudice che ha conferito l'incarico e l'Istituto dovrà versare immediatamente la somma ricavata, dedotte solo lire centomila, a termini dell'art. 27 del presente regolamento.

Art. 37

Riscossione dei compensi

L'Istituto trattiene la parte di compensi dovuti dal debitore sul prezzo ricavato dalla vendita e riscuote dall'aggiudicatario la parte da lui dovuta.

Nei casi di assegnazione l'Istituto riscuote il compenso dall'assegnatario.

La distinta dettagliata dei compensi e delle spese è, dopo il deposito del fascicolo in cancelleria, controllata dal cancelliere e approvata dal giudice.

Ove risulti la percezione indebita di somme, il giudice ne ordina la restituzione agli aventi diritto.

Art. 38.

Versamento forfettario

Il creditore procedente, oltre al deposito in cancelleria nell'ammontare fissato dal giudice a sensi dell'art. 39 Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è tenuto ad effettuare, anche nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 29, direttamente alla cassa dell'Istituto, a titolo di rimborso forfettario per spese di comunicazioni e di bollo, per concorso nelle spese di gestione dell'Istituto stesso e per ogni altra spesa ordinaria o straordinaria successiva all'incarico di vendita di cui non sia specificatamente previsto il rimborso nei precedenti articoli, il versamento di:

L. 2.000	per	procedure	fino a	L. 50.000
» 2.500	»	da L.	50.001 a	» 100.000
» 3.500	»	da L.	100.001 a	» 500.000
» 4.500	»		oltre le	» 500.000

Il valore della procedura è determinato dal prezzo fissato a norma dell'art. 535 del Codice di procedura civile.

L'Istituto percepisce, inoltre, se del caso, i compensi previsti dagli articoli precedenti.

Nei casi di riassunzione, ai sensi dell'art. 627 del Codice di procedura civile, del procedimento esecutivo già sospeso, il creditore procedente è tenuto ad effettuare un ulteriore versamento forfettario di L. 1.000, qualunque sia il valore della procedura.

Art. 39

Spese del processo di esecuzione

Le precedenti disposizioni si applicano senza pregiudizio del principio stabilito dall'art. 95 del Codice di procedura civile sull'onere delle spese del processo di esecuzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

Revoca della concessione

Il Ministro per la grazia e giustizia, nei casi di violazione delle norme di cui al presente regolamento, di gravi irregolarità o abusi accertati nel funzionamento dell'Istituto e debitamente contestati, o quando per l'esiguo numero delle procedure esecutive ravvisi l'inopportunità dell'ulteriore mantenimento in funzione di detto Istituto, può revocare la concessione.

Dal giorno della comunicazione del provvedimento di revoca l'Istituto cessa da ogni attività e per ciascun incarico è tenuto a dare rendiconto al giudice dell'esecuzione il quale adotterà gli opportuni provvedimenti in ordine ai processi esecutivi in corso.

La concessione s intende revocata di diritto nei casi di morte, fallimento o perdita della capacità giuridica del titolare.

Art. 41

Data di entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo 30 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sostituisce ad ogni effetto quelli attualmente vigenti e si applica agli incarichi comunicati all'Istituto dal momento della entrata in vigore.

Gli Istituti che non intendano accettare la nuova regolamentazione dovranno darne avviso a mezzo di lettera raccomandata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere profesioni - Ufficio IV, entro il termine suddetto, e ciò comporterà la revoca della concessione.

Art. 42

Cessazione della concessione

La concessione ha la durata normale di cinque anni e si intende tacitamente rinnovata per un altro quinquennio e così successivamente, qualora sei mesi prima della scadenza l'ente autorizzato non manifesti volontà contraria, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio IV, o il Ministero, nello stesso termine, non comunichi il provvedimento di cessazione.

Per le procedure in corso al momento della cessazione si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 40.

Per gli enti già autorizzati, il termine suddetto di cinque anni decorre dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 43

Disposizioni transitorie

Per gli incarichi in via di espletamento all'atto della entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni preesistenti.

Nel caso in cui il processo esecutivo già sospeso sia riassunto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le nuove disposizioni.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli enti già autorizzati dovranno adottare i nuovi registri.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 520, 532, 534 e 592 del Codice di procedura civile e 159 disp. att. stesso Codice;

Visto l'art. 12 del regolamento per l'esecuzione delle vendite giudiziarie approvato con decreto ministeriale del 20 giugno 1960;

Decreta:

Sono approvati i registri e i bollettari, annessi al presente decreto, che gli Istituti di vendite giudiziarie debbono adottare per l'esecuzione degli incarichi agli stessi conferiti.

Roma, addì 20 giugno 1960

Il Ministro: GONELLA

N. 1. — Registro cronologico per le vendite dei beni mobili pignorati

N. lotto	Data di arrivo della procedura	Data di vendita	Numero R. G. E.	Pretura che dispone la vendita	Debitore	Creditore	Custode	Località del pignoramento	N. magazzino	Descrizione sommaria delle cose pignorate	Valutazione del pignorato	Esito — Realizzo		Motivo della mancata vendita	*Note*
												in sede	in luogo		

N. 2. — Registro cronologico per vendite fallimentari

N. d'ordine	Data di arrivo dell'ordinanza	Data di pubblicazione sul bollettino	Data di vendita	Intestazione del fallimento	Giudice delegato	Curatore	Luogo di vendita	N. magazzino	Descrizione sommaria delle attività	Importo stima inventario	Importo complessivo realizzo	Estremi versamento	*Note*

N. 3. — Registro cronologico per le vendite di autoveicoli

N. d'ordine	Data di arrivo della procedura	Data di vendita	Numero R. G. E.	Pretura che dispone la vendita	Creditore	Procuratore	Debitore	Custode	Località del sequestro	N. magazzino	Descrizione dell'automezzo	Stima	Esito — Realizzo		Motivo della mancata vendita
													in sede	in luogo	

N. 4. — Registro cronologico e contabile dei beni immobili in amministrazione giudiziaria

N. Ordine	N. del fascicolo giudiziario	Giudice che ha conferito l'incarico	Nome delle parti			Data di nomina	Data di inizio ammini-strazione	Data cessazione ammini-strazione	I Trimestre			
			Creditore	Debitore	Intervenuti				Introiti	Esiti	Residuo dispo-nibile	Data depo-sito

Conto Gestione												Rendiconto finale		Compenso percepito
II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre						
Introiti	Esiti	Residuo disponi-bile	Data deposito	Introiti	Esiti	Residuo disponi-bile	Data deposito	Introiti	Esiti	Residuo disponi-bile	Data deposito	Attivo	Passivo	

N. 5. — Registro cronologico delle cose in custodia senza incarico di vendita

N. d'ordine	Richiedente	Esecutato	Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento	Data del provvedimento	Descrizione attività	Valutazione	Data di entrata	Data di uscita	Generalità del dipendente che assume la legale custodia

N. 6. — Registro magazzino dei beni custoditi nei locali dell'Istituto

N. d'ordine	Carico		Riferimento procedura			ttività		Scarico		*Note*
	Documento							Documento		
	Indicazione	Data	Ufficio Giudiziario	N. Lotto I. V. G.	Data vendita	Quantità	Descrizione	Indicazione	Data	

conferito

N. 7. — Registro di deposito nella cancelleria degli atti relativi alle vendite

N. d'ordine	N. Lotto I. V. G.	Autorità giudiziaria che ha conferito l'incarico	N. R. G. E.	Parte esecutata	Data di vendita	Libretto giudiziario		Imposte e tasse	Data Deposito	Firma del Cancelliere
						N.	Importo Depositato			

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

DI ....

BOLLETTARIO MOD. 8-*A* – N. ....

(Per tutti gli incassi eseguiti presso la Cassa dell' I. V. G.)

Data ....

INC. N. ....

Ricevuto dal Sig. ....

per quanto appresso:

SPECIFICA DEL VERSAMENTO		Somme versate
Versamento forfettario (Art. 38 R. M.)	L.	....
Compenso custodia (Art. 19-20-32 R. M.)	»	....
Compenso per rinvio (Art. 32 R. M.)	»	....
Compenso per riassunzione (Art. 38 R. M.)	»	....
Compenso per estinzione (Art. 33 R. M.)	»	....
Compenso per vendita (Art. 31 R. M.)	»	....
Compenso per assegnazione (Art. 31 R. M.)	»	....
Compenso per recuperi erariali (Art. 35 R. M.)	»	....
Spese di trasporto (Art. 19-30-32 R. M.)	»	....
Spese di pubblicità (Art. 16-17-18-30 R. M.)	»	....
....		....
....		....
	L.	....
I. G. E. 3 %	»	....
TOTALE	L.	....

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

DI ....

BOLLETTARIO MOD. 8-*B* – N. ....

(Per quanto ricevuto dall'acquirente all'asta giudiziaria e rilasciato all'atto stesso dell'aggiudicazione)

Data ....

INCARICO N. .... FASC. N. .... NATURA ....

Ricevuto dal Sig. ....

Località .... Via ....

documento riconoscimento .... per quanto segue:

N. Lotto				Somma incassata per la vendita
....	....			
	....			
	....			
	....			
	....			
	....			
	....			
	Come da verbale di vendita del	Aggiudicazione	L.	....
		Percentuale vendita %	»	....
			L.	....
		I.G.E. Reg.ne Dazio % (salvo conguaglio)	»	....
		Bollo quietanza	»	 10
			L.	....
				S. E. & O.

NB. — Art. 27 del Reg. Min. I.V.G. comma III: «Il ritiro delle cose sequestrate deve aver luogo nelle 24 ore successive». In caso di ritardo compete all'Istituto un diritto di deposito secondo gli usi locali, salva sempre la facoltà per l'istituto di depositare le cose in altro luogo, a spese e rischio dell'aggiudicatario.

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

DI ....

BOLLETTARIO MOD. 8-C-N. ....
(Per quanto ricevuto dall'acquirente all'asta giudiziaria eseguita fuori dai locali dell'Istituto)
Data ....

INCARICO N. .... FASC. .... NATURA ....
Ricevuto dal Sig. ....
Località .... Via ....
documento riconoscimento .... per quanto segue:

N. Lotto		Somma incassata per la vendita
....	....	
	....	
	....	
	....	
	....	
	....	
	....	
	Come da verbale di vendita del: .... — Aggiudicazione .... L.	....
	Percentuale vendita .... »	....
	L.	....
	I. G. E. Reg.ne Dazio % (salvo conguaglio) »	....
	Bollo quietanza .... »	10
	L.	....

S. E. & O.

N. B. Art. 27 del Reg. Min. I.V.G. Comma III: «Il ritiro delle cose sequestrate deve aver luogo nelle 24 ore successive. In caso di ritardo compete all'istituto un diritto di deposito secondo gli usi locali, salva sempre la facoltà per l'istituto di depositare le cose in altro luogo, a spese e rischio dell'aggiudicatario.

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

DI ....

BOLLETTARIO MOD. 8-D-N. ....
(Per ricevuta del versamento forfettario di cui all'art. 38 del Reg.to Min.le.)
Data ....

INC. N. .... FASC. PRETURA N. ....
Ricevuto dal Sig. ....
per quanto appresso:

VERSAMENTO FORFETTARIO (Art. 38 R. M.)		
Esecuzione in danno		
A richiesta	L.	....
Pignoramento del .... per L.		
	I. G. E. 3%	....
	L.	....

S. E. & O.

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

di ....

BOLLETTARIO MOD. 8-E-N. ....
(Per ricevuta generica di somme)
Data ....

Si riceve dal Sig. ....
Residente a .... Via .... n. ....
l'importo di L. .... lire ....
per ....
....
....
....

IL CASSIERE **L'UFFICIO AMMINISTRAZIONE**

I.G.E. per L. .... versata con post. sett. n. ...... del ....

(4373)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 100 (7151958) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.